



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XVI CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 987 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2017 e vertente

**T R A**

[REDACTED]

Elettivamente domiciliata in Roma, via Eleonora Duse 5/G, presso lo studio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

**ATTRICE**

**E**

**INTESA SANPAOLO SPA. (già CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A.)**

Elettivamente domiciliata in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 16, presso lo studio dell'avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** contratti bancari.

**CONCLUSIONI**



All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2017, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

**PREMESSO IN FATTO CHE:**

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Civitavecchia spa., esponendo che:

- era titolare del rapporto di conto corrente n. 51292C00, acceso presso la Cassa di Risparmio di Civitavecchia spa. filiale 01753 di Roma, e sul quale era stato regolato un rapporto di apertura di credito;
  - le somme reclamate dalla banca a titolo di interessi passivi, CMS ed a diverso titolo avevano determinato l'ampio superamento del cd. Tasso soglia, incorrendo nella violazione del disposto normativo di cui all'art. 644 c.p. e di cui alla Legge n. 108/1996, nonché nella violazione delle disposizioni in materia di anatocismo;
  - tali irregolarità erano state riscontrate nella perizia elaborata dal dr. Alessandro Cotturri, che aveva accertato l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici, ricalcolando il saldo relativo al conto corrente in questione nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2013;
  - in data 22.12.2006, poi, la Cassa di Risparmio di Civitavecchia aveva concesso un mutuo ipotecario, per la somma di € 2.500.000,00, da restituire con sistema di ammortamento alla francese in 20 rate semestrali consecutive, a decorrere dall'1.7.2007, oltre sei mesi di preammortamento, alle condizioni indicate nel corpo dell'atto di citazione;
  - anche con riferimento a tale rapporto era stato dato incarico al dr. Cotturri, al fine di verificare la correttezza e la liceità degli addebiti operati dalla Banca ed era emersa l'illegittima previsione ed applicazione di un tasso moratorio superiore al tasso soglia con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.;
- Premesso ciò, la parte attrice chiedeva:

*"accertarsi e rilevarsi l'applicazione di interessi usurari nonché di spese, costi e commissioni non pattuite e comunque non dovute in ordine al rapporto contrattuale di conto corrente n. 51292C00 e, conseguentemente, dichiararsi: a) l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per contrasto con l'art. 1284 c.c. e della applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, c.c.; b) l'illegittima applicazione di interessi debitori a tassi ultralegali in difetto di valida convenzione ovvero per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, secondo comma, c.c.; c) l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, costi, competenze e*



*remunerazioni a qualunque titolo e di tassi extra-fido non concordati. Dichiarando tutte le variazioni introdotte in corso di rapporto contrattuale invalide ed inefficaci ovvero nulle ex art. 1419, secondo comma, c.c., rideterminando i rapporti di debito/credito e, conseguentemente, condannarsi la banca convenuta a restituire tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre rivalutazione monetaria dai singoli addebiti alla restituzione del dovuto, ovvero, nel caso in cui risulti sussistente un credito a favore della banca convenuta, compensando le rispettive partite debitore e creditorie.*

*-accertarsi la nullità parziale del contratto di mutuo stante l'applicazione di interessi usurari e per l'effetto dichiararsi la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., e condannarsi la banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, compensando tale importo con quanto eventualmente dovuto alla stesse e rideterminando le rate di ammortamento a scadere limitandole al solo capitale mutuato;*

*-rilevarsi la violazione del divieto di anatocismo per effetto dell'adozione del sistema di ammortamento alla francese, e dichiararsi la nullità della relativa clausola rideterminando gli interessi al saggio legale in applicazione della clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell'art. 1214 c.c., e condannarsi la banca convenuta alla restituzione di € 226,82 ovvero alla deversa somma che risulterà accertata in corso di causa, eventualmente compensandola con quanto dovuto alla banca;*

*-in subordine, accertata la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c., sostituirsi le clausole nulle con riconduzione dei tassi applicati a quelli indicati negli artt. 117 e 117 bis del d.lgs. N. 385/1993 ovvero, in ulteriore subordine, ai tassi soglia pro tempore vigenti, rideterminando i rapporti di dare/avere sulla base di tali indicazioni;*

*-ordinarsi alla banca convenuta, in caso di avvenuta segnalazione in centrale rischi, di rettificare o eseguire la segnalazione con causale rapporto contestato;*

*-dichiararsi i fideiussori liberati dalle garanzie fideiussorie prestate per obbligazione futura ex art. 1956 c.c. ovvero ridurre tali garanzie correlativamente alla riduzione del credito della banca nei confronti dell'obbligata principale".*

AAAAAA

-Si costituiva in giudizio la [REDACTED] (ora Intesa San Paolo spa.), la quale preliminarmente eccepiva il difetto di interesse ad agire, trattandosi di rapporto ancora in essere al momento della instaurazione del giudizio. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, deducendo che:

*-alla data del 31.12.2014 il conto corrente oggetto di causa aveva un saldo debitore pari a circa € 60.000,00 e che proprio in tal data la società attrice aveva promosso l'odierna azione col fine di rendere difficoltoso il recupero del credito;*



- mai si era verificato in corso di rapporto il superamento del tasso soglia;
- il calcolo effettuato dal consulente di parte era errato, perché basato su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia;
- vi era stata un'applicazione lecita sia della commissione di massimo scoperto che delle disposizioni sull'anatocismo, rispettando in quest'ultimo caso la periodicità nel conteggio sia degli interessi passivi che attivi;
- nel contratto di conto corrente stipulato tra le parti era espressamente prevista la commissione di massimo scoperto, nonché la relativa quantificazione;
- le argomentazioni relative alle spese ed alle valute applicate erano assolutamente generiche e comunque nel contratto erano espressamente pattuite tutte le condizioni;
- quanto al rapporto di mutuo, gli interessi moratori erano inferiori al tasso soglia vigente al momento della loro pattuizione e, in ogni caso, il calcolo effettuato dalla controparte era errato, attesa la sommatoria degli interessi corrispettivi e quelli di mora;
- le modalità di ammortamento non determinavano la pratica dell'anatocismo.

#### OSSERVA IN DIRITTO

##### 1 – Delimitazione del *thema decidendum*:

Giova premettere, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che la parte attrice, titolare del rapporto di conto corrente n. 51292C00 e di un mutuo ipotecario (stipulato in data 22.12.2006), ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della [REDACTED], di interessi illegittimi ed al fine di sentirla condannare alla ripetizione degli interessi indebitamente applicati.

In particolare, con riferimento al rapporto di conto corrente, la parte attrice ha lamentato l'applicazione illegittima di:

- Interessi debitori ultralegali senza pattuizione scritta;
- capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- costi, oneri e commissioni senza effettiva causa e senza specifica pattuizione scritta;
- interessi usurari in quanto superiori al tasso soglia.

Poi, con riferimento al rapporto di mutuo, la parte attrice ha lamentato:

- a) applicazione di interessi usurari ed anatocistici.



Per contro, la Banca convenuta ha eccepito la assoluta genericità ed infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione ed ha eccepito il difetto di legittimazione in capo alla parte attrice.

Orbene, devesi innanzitutto rilevare la inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente.

Appare, infatti, condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.

Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. Civ. n. 24418/10).

La parte attrice, d'altra parte, non ha allegato, né dimostrato, la chiusura dei rapporti in questione in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio (anzi nell'atto di citazione ha ammesso che i rapporti sono ancora in corso), né ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro –come sopra già evidenziato– alcuna prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria.

Quanto, poi, alla domanda di accertamento, questa è infondata e non può trovare accoglimento.

AAAAAA

## **2 – Ripartizione dell'onere della prova:**

Devesi preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal "cliente" –correntista o mutuatario– per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.



Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di *causa debendi* ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. *ex multis* Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui *"Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta"*).

Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di *ius variandi*, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: *"Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si*



*applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte", (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).*

Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontrovertito il saldo ad una determinata data)", (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).

AAA

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la



disposizione citata così recitava: *“Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell’ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all’art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”*.

Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall’art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*.

Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l’ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all’art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

AAAAAA

### **3 – Esame delle allegazioni attoree e della documentazione in atti:**

Ciò premesso e passando all’esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la banca convenuta avrebbe gestito il conto corrente n. 51292C00 in modo *“arbitrario ed anomalo”*.

Ed invero, nell’atto di citazione risultano richiamati sinteticamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la banca convenuta. In particolare la parte attrice sostiene che la banca avrebbe applicato interessi debitori ultralegali in assenza di pattuizione scritta, capitalizzazione trimestrale, oneri spese e commissioni non pattuite, interessi superiori al tasso soglia.





Emerge, dunque, che la parte attrice ha fondato la propria domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebitato sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge.

Orbene, la parte attrice non contesta l'esistenza del contratto di apertura del rapporto ed, anzi, la linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto oggetto di causa, sin dalla data della loro apertura. La parte attrice ha, infatti, chiesto la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate con riferimento all'intera durata del rapporto oggetto di causa, sin dalla data di inizio.

Tuttavia, la parte attrice –nel costituirsi in giudizio- non solo non ha prodotto il contratto di conto corrente oggetto di causa né i relativi estratti conto, ma ha anche dato atto di non esserne in possesso al momento della redazione dell'atto introduttivo. Ed infatti, in via istruttoria, ha chiesto ordinarsi alla banca convenuta di esibire *gli originali dei documenti contrattuali e relativi allegati sottoscritti dalla controparte, gli estratti conto e scalari, i fogli analitici delle condizioni applicate ai rapporti in ciascun periodo e relative variazioni nonché i documenti attestanti l'entità dei tassi di interesse applicati, l'entità delle spese addebitate con le relative causali, l'entità e criterio di calcolo della c.m.s.*

Tale difesa contraddittoria, unitamente alla assoluta genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione (non risultando infatti in alcun modo specificato quali pattuizioni sarebbero state violate ed in che limiti), rende già di per sé dubbio ed inattendibile quanto dedotto dalla parte attrice, non essendo chiaro sulla base di quale documentazione la parte attrice assuma la difformità degli interessi e delle spese applicate rispetto a quelli pattuiti e sulla base di quale documentazione la parte attrice eccepisca la nullità di alcune clausole contrattuali, non avendo tuttavia a disposizione i relativi contratti. Del resto, la mancata disponibilità dei contratti prima della instaurazione del giudizio rende impossibile verificare se ed in che termini siano stati previsti interessi, spese e commissione di massimo scoperto e, dunque, se sussistano eventuali nullità per difetto di pattuizione scritta del tasso di interesse, per illegittima determinazione della commissione di massimo scoperto o dei giorni di valuta, al cui accertamento chiaramente tende la domanda attrice di declaratoria di nullità parziale del contratto.

Peraltro, la suddetta genericità e lacunosità dell'atto di citazione non consente di comprendere se il contratto di conto corrente sia stato o meno redatto in forma scritta e se l'illegittimità discenda dalla mancata pattuizione *tout court* della commissione di massimo scoperto e dei giorni valuta ovvero dalla indeterminatezza delle relative previsioni contrattuali che non consentirebbe di individuare le condizioni ed i termini di applicazione delle stesse. Peraltro, qualora vi fosse previsione contrattuale valida, il problema del computo dei giorni valuta non sussisterebbe se non in termini meramente "contabili" di calcolo aritmetico, normalmente superati dalla incontestabilità dei dati riportati nell'estratto conto non impugnato tempestivamente.



Tale genericità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, finisce con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.

Né, del resto, il problema appare superabile sulla base della considerazione che la nullità sarebbe anche rilevabile d'ufficio. Ed infatti, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che *"La rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto prevista dall'art. 1421 cod. civ. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa. (Sez. 2, Sentenza n. 1552 del 28/01/2004, Rv. 569764 - 01)"*, ed inoltre che *"Il potere del giudice di rilevare d'ufficio le nullità del contratto di assicurazione (nella specie, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014, Rv. 630558 - 01)"*.

^^^^^^

#### **4 – Esame delle istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice:**

Le suddette carenze in punto di allegazione e prova non possono essere colmate neppure alla luce delle istanze istruttorie avanzate.

Infatti, la parte attrice –pur non avendo prodotto il contratto di conto corrente né i relativi estratti conto (gli stessi sono stati depositati dalla banca convenuta in sede di seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.)- ha sollecitato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica di quanto genericamente lamentato, ed ha chiesto (peraltro solo nell'atto di citazione, senza alcuna specificazione nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.) ordinarsi alla banca convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione dei documenti necessari per l'indagine tecnica da affidare all'ausiliare del giudice.

Senonchè, è certo noto che, anche nei procedimenti come quello in esame, il rimedio di cui al citato art. 210 c.p.c. è fruibile non certo per sollevare la parte istante dall'onere della prova, ma solo per l'acquisizione di documenti che non siano nella disponibilità dell'istante e che questi non poteva procurarsi in altro modo.

Giova, infatti, ricordare che -ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c.- il giudice, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento, purchè ciò possa



compersi senza grave danno per i predetti. Inoltre, ai sensi dell'art. 94 disp. Att. C.p.c., l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. integra uno strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto in presenza di due requisiti: quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass. sent. n. 14968 del 7.7.2011). In particolare, con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ritenuto che non possa essere ordinata l'esibizione di quei documenti di cui gli interessati possano di loro iniziativa acquisire copia, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice, (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14656 del 11/06/2013, Rv. 626589, con riferimento alla cartella clinica). Inoltre, con riferimento al secondo requisito, la Suprema Corte ha precisato che l'ordine di esibizione deve avere ad oggetto un documento almeno individuabile, se non individuato, che presuppone un fatto specifico da provare e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante il documento richiesto, (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4363 del 16/05/1997, Rv. 504433). Sicchè, deve ritenersi esplorativa la richiesta di ordine di esibizione, allorché la parte istante non deduca neppure elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio, (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23120 del 16/11/2010, Rv. 615361). Parimenti esplorativa è stata ritenuta l'istanza di esibizione avente ad oggetto documentazione contabile genericamente indicata, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto relative alla propria vita privata, (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619545, con riferimento agli estratti conto bancari senza indicazione di specifici periodi).

Ben a ragione, dunque, la richiesta ex art. 210 c.p.c. è stata rigettata, considerato che la stessa è stata formulata in maniera assolutamente generica. Infatti, dall'atto di citazione risulta che le contestazioni ivi contenute si fondano sulla base delle risultanze di una indagine tecnica espletata alla luce della documentazione contabile disponibile. Dalla suddetta relazione tecnica di parte (redatta dal dr. Cotturri), emerge che il perito ha effettuato la propria analisi esaminando gli *"estratti conto bancari relativi al conto corrente n. 51292C00 dal I trimestre 2006 al I trimestre 2014"*

Orbene, già tale situazione integra un primo motivo di inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c., formulata con generico riferimento a tutta la documentazione afferente i rapporti in contestazione, senza neppure specificare quale sia la documentazione mancante di cui la parte non abbia la disponibilità. Ed infatti, la parte attrice era onerata di depositare la documentazione di cui era già a disposizione e che ha consegnato al perito di parte per redigere la sua perizia. In caso contrario, non appare possibile comprendere sulla base di quale documentazione sia stata redatta la suddetta perizia.



Peraltro, non può non evidenziarsi che, nel caso in esame, la richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB risulta effettuata solo due giorni prima della instaurazione del presente giudizio, ciò dimostrando che l'atto introduttivo è stato redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute. Del resto, la disponibilità della documentazione contrattuale e degli estratti conto (e di conseguenza l'invio della richiesta ex art. 119 TUB in tempo utile) prima della istaurazione del giudizio appare necessaria non solo per l'assolvimento degli oneri probatori posti a carico della parte attrice, ma –ancor prima- per il compiuto assolvimento degli oneri di allegazione e specificazione del *petitum* e della *causa petendi*.

^^^^^^

#### **5 – Le risultanze della CTU con riferimento al rapporto di conto corrente:**

In ogni caso, considerato che la Banca ha depositato il contratto di conto corrente e che la parte attrice ha depositato il contratto di mutuo fondiario e che, in sede di seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., la banca convenuta ha altresì depositato gli estratti conto bancari relativi al rapporto n. 51292C00, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una ctu contabile, avente ad oggetto l'esame sia del rapporto di conto corrente, sia del rapporto di mutuo fondiario.

Orbene, con riferimento al rapporto di conto corrente, l'ausiliare del giudice ha esaminato la documentazione in atti e –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha accertato che il contratto di conto corrente prevedeva la medesima reciprocità per la capitalizzazione degli interessi, con conseguente legittimità dell'anatocismo praticato.

E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: "*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorî*". Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: "*Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditorî e debitori*".

Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima *tout court*, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.

^^^^^^

#### **6 – La asserita illegittima applicazione di interessi usurari:**



Quanto, poi, alla dedotta applicazione di interessi usurari, la parte attrice si è limitata a sostenere apoditticamente l'intervenuto superamento del tasso determinato dal Ministero del Tesoro, senza però specificare alcunchè con riferimento ai trimestri in cui sarebbe stato superato il tasso soglia; al tasso in concreto applicato ed a quello soglia nel relativo periodo, né appare chiaro quanto risultante dalla perizia di parte, non risultando esplicitato il criterio di calcolo seguito.

E comunque, non può non rilevarsi che, nella perizia stragiudiziale depositata in atti, il consulente di parte fa dichiaratamente riferimento ad una formula di calcolo diversa da quella applicata dalla Banca d'Italia, richiamata dall'art. 2 L. 108/96 per il tramite dei decreti del Ministro del Tesoro.

Sul punto deve anzitutto escludersi che per valutare il superamento del tasso-soglia sia necessario tener conto della commissione di massimo scoperto. Di contro, è corretto valutare la sussistenza dell'usura avendo riguardo alle prescrizioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti circa la rilevazione del TEG (in tal senso: Trib. Novara 9.2.2006, Utet Giur.; Trib. Benevento 7.5.2009, ibidem; Trib. Teramo 25.3.2013, De Jure). Come è noto, l'art. 2, 4° co. l. n. 108/1996 (nel testo applicabile alla presente causa) prevede che il limite di cui all'art. 644, 3° co. c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. In base allo stesso art. 2 (1° e 2° co.), il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio; a tal fine, la Banca d'Italia, quale organo di vigilanza, deve fornire alle banche e agli operatori finanziari autorizzati le istruzioni utili per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati in relazione a categorie omogenee di operazioni creditizie.

Ebbene, le istruzioni della Banca d'Italia, fino al secondo trimestre del 2009, hanno previsto che la commissione di massimo scoperto non entrasse nel calcolo del TEG (e gli stessi decreti ministeriali recanti le tabelle dei tassi medi rilevati trimestralmente si sono attenuti a tali indicazioni).

La situazione è mutata con l'art. 2 bis d.l. n. 185/2008 (convertito in l. n. 2/2009), con cui è stato espressamente stabilito che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p., 2 e 3 l. n. 108/1996. In conseguenza, la Banca d'Italia ha poi emanato nell'agosto 2009 nuove istruzioni in materia, disponendo che la commissione di massimo scoperto vada inclusa nel calcolo del TEG.

Fino ad allora gli operatori bancari (e così anche i clienti delle banche) hanno confidato nel fatto che il tasso effettivo globale andasse calcolato senza tener conto della commissione di massimo scoperto: onde sarebbe incongruo ritenere oggi usurario ciò che, in base alle prescrizioni della Banca d'Italia, non poteva esserlo in passato. Tanto più che lo stesso cit. art. 2 bis contiene disposizioni transitorie che presuppongono il diverso regime vigente prima dell'entrata in vigore



della nuova legge e fanno salva la disciplina cui gli istituti di credito, in considerazione delle istruzioni della Banca d'Italia, si sono conformate; infatti il 2° co. dell'art. 2 bis prevede: "Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni"; il 3° co. dispone: "I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".

Tale impostazione risulta condivisa anche dalla Suprema Corte, che recentemente ha statuito che: *"La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato. (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016, Rv. 640110 - 01, nello stesso senso sentenza n. 22270 del 3/11/2016)"*

Per tali ragioni le conclusioni della perizia stragiudiziale sono inidonee a fondare sul punto la contestazione di parte attrice.

E comunque, il ctu ha accertato che non sono stati applicati interessi usurari, non riscontrando ipotesi di usura originaria. Quanto alla commissione di massimo scoperto, alla luce di quanto sopra evidenziato, non deve tenersi conto della stessa nel calcolo dell'usura con riferimento al periodo antecedente l'1.1.2010.

AAAAAA

Parimenti generica ed infondata risulta anche la contestazione in ordine ai giorni di valuta. Essa prescinde del tutto sia dalle disposizioni negoziali, di cui assume apoditticamente la nullità, sia dalla disciplina legislativa, contenuta nel decreto-legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi nell'art. 120 T.U., come modificato dal D.Lgs. 13



agosto 2010, n. 141, che non impone affatto la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.

^^^^^^

### **7 – Usura sopravvenuta:**

Devesi tener conto, poi, in ordine al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali *in diminutio* del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato *tout court* la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: *“La ragione della illiceità risiederebbe, [...], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Senonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. [...] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non*



*contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno".*

In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: *"allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".*

ΛΛΛΛΛΛ

#### **8 – Le risultanze della CTU con riferimento al rapporto di mutuo ipotecario:**

Quanto al rapporto di mutuo, l'ausiliare del giudice –sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha rilevato che lo stesso era così strutturato:

-la sottoscrizione del contratto di mutuo è avvenuta in data 22.12.2006;

-l'importo concesso alla parte mutuataria è di euro 2.500.000,00;

-la durata del mutuo è fissata in 10 anni a partire dal 1 luglio 2007, e da rimborsare mediante numero 20 rate semestrali costanti posticipate, ciascuna comprensiva di una quota progressivamente crescente di capitale e di una quota di interesse, scadenti l'ultimo giorno del semestre;

-gli interessi da corrispondere alla banca sono calcolati ad un tasso nominale annuo determinabile con il seguente criterio: media aritmetica dei tassi su base annua dell'Euribor a sei mesi, rilevati a cura della Federazione Bancaria Europea, per valute relative ai giorni lavorativi del secondo mese solare antecedente il periodo di applicazione, arrotondata allo 0.05 superiore e maggiorata di: 1.4 punti percentuali, per le rate di preammortamento, 1.4 punti percentuali, per le





rate di ammortamento. Sulla base delle determinazioni sopra descritte, il tasso nominale annuo applicabile alla prima rata di preammortamento è pari a 5.05 %.

-qualora la parte mutuataria non provveda all'esatto pagamento di quanto dovuto alle singole scadenze, è pattuito tra le parti, relativamente a tutti gli importi scaduti e non pagati, un interesse di mora su base annua calcolato ad un tasso pari a quello nominale annuo, applicato alle singole rate scadute e non pagate, maggiorato di due punti, dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento.

Tenuto conto delle suindicate condizioni, il consulente ha accertato che al momento della pattuizione degli interessi non è stato superato il tasso soglia nonché la pattuizione di un interesse di mora inferiore al tasso soglia *pro tempore* vigente. Pertanto nel contratto di mutuo non è configurabile un'usura originaria. Infine il CTU ha evidenziato che non ha potuto procedere alla verifica circa l'usura sopravvenuta (comunque ormai non rilevante), in quanto non risulta depositato in atti il piano di ammortamento del mutuo, da cui estrapolare i tassi di volta in volta applicati effettivamente.

^^^^^^

#### 9 – Conclusioni:

In conclusione, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, le domande attoree vanno integralmente rigettate.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 55/2014.

Parimenti, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, liquidate in separato provvedimento.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) RIGETTA le domande proposte dalla [REDACTED]

b) CONDANNA [REDACTED] alla rifusione, in favore della CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA SPA. (ora INTESA SAN PAOLO SPA.), delle spese di giudizio, che liquida in € 11.405,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;

c) PONE definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, liquidate in separato provvedimento.



Così deciso in Roma, in data 2.1.2018

Il Giudice

Dr.ssa Cecilia Bernardo

*(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)*

